



Brokeraggio assicurativo e normativa antiriciclaggio

d.lgs. 231/2007 e reg. ISVAP 41/2012

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Sezione prima

Il fenomeno criminale

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Il fenomeno criminale

Il fenomeno del riciclaggio

«Il riciclaggio è la tipica e necessaria conseguenza dell'agire delittuoso

E' infatti essenziale, per l'agire criminale, recidere il cordone ombelicale che lega il denaro, i beni o le altre utilità acquisite, ai delitti commessi e che li hanno generati»

(Piero Luigi Vigna 2012)

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Il fenomeno criminale

La terminologia delle principali lingue allude sempre a un **lavaggio** o al **ciclo** di una **lavanderia**

- ***Geldwäsche***

- ***blanchiment d'argent***

Il delinquente può procedere all'operazione:

- 1) direttamente (autoriciclaggio);
- 2) indirettamente, avvalendosi dell'opera di un terzo (riciclaggio).



Sezione seconda

L'approccio penalistico

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

I metodi di approccio al fenomeno

Approccio penale:

- 1) introduzione del reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p)
- 2) interviene solo a reato commesso

Soggetti sanzionabili:

- 1) Persone fisiche
- 2) Società ed enti nel cui interesse o vantaggio il reo, in qualità di soggetto apicale o sottoposto al sua direzione e controllo, ha commesso il reato di riciclaggio (d.lg. 8.6.2001, n. 231)

L'approccio penalistico

Reato di riciclaggio

Articolo 648 bis codice penale.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro

(i comma 2,3 e 4 sono qui omessi)

Domanda :

Questa fattispecie criminosa interessa solo le persone fisiche ?

Risposta:

Occorre distinguere:

- 1) La responsabilità penale può essere solo di una persona fisica*
- 2) Se la persona fisica è inserita nell'organizzazione di una società e commette il reato nell'interesse della società, risponde anche quest'ultima ai sensi del d. lg. 8.6.2001, n. 231*

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Infatti:

il reato di riciclaggio può essere reato presupposto di responsabilità «amministrativa» della società ai sensi del d. lg. 8.6.2001, n. 231 se esso è stato commesso *nell'interesse o a vantaggio della società da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale*

In relazione a tutte le norme citate (approccio penalistico o parapenale) la mancata osservanza delle disposizioni comporta:

- 1) Rischio legale per i broker persona fisica, **qualunque sia il ramo del prodotto assicurativo** e quindi anche prodotti dei rami danni;
- 2) Rischio legale per il broker organizzato come società **qualunque sia il ramo del prodotto assicurativo** e quindi anche prodotti dei rami danni, perché tali società possono rispondere di reati commessi da soggetti apicali o sottoposti.

Sezione terza

L'approccio non penalistico

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

L'approccio **non penalistico**:

- 1) l'approccio penalistico è insufficiente e viene «dopo»
- 2) Occorre una collaborazione attiva dell'intermediario finanziario
- 3) Occorre una diagnosi dell'intermediario finanziario e la sua segnalazione all'UIF di una operazione sospetta

Perché questa normativa ?

Approccio non penale

- 1) impianto normativo diverso da quello penale
- 2) intervento preventivo da parte del soggetto economico che può essere contattato dal riciclatore
- 3) comporta l'adempimento di determinati obblighi utili al contrasto del fenomeno.

Soggetti interessati

- 1) I c.d. destinatari degli obblighi della normativa non penale di contrasto del riciclaggio;
- 2) Soggetti suscettibili di sanzioni penali o amministrative.



Il sistema normativo non penale di contrasto del riciclaggio

Fonte statale di normazione primaria

il d. lgs 21.11.2007, n. 231

Per il settore assicurativo: fonte di normazione
secondaria

il regolamento ISVAP n. 41 del 2012

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Il sistema normativo non penale di contrasto del riciclaggio

Dall'*ISVAP* all'*IVASS*

Art. 13 L. 7.8.2012, n. 135

Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Problemi di coordinamento fra le funzioni dell'*IVASS*, della Banca d'Italia, della Consob

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Il *broker* è un *decisore*

deve decidere:

- 1) se è destinatario della norma;**
- 2) come rispettare la norma;**
- 3) quale sia il «rischio legale» in caso di suo mancato rispetto.**

Sezione quarta

I destinatari delle norme per il
contrasto del riciclaggio nel settore
assicurativo

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Normativa penale: interessa la distribuzione di qualsiasi prodotto assicurativo qualunque sia il ramo

Normativa non penale: interessa solo la distribuzione di prodotti assicurativi dei rami vita, qualunque sia la loro natura (assicurativa o finanziaria)



I destinatari del d. lg. 231/2007 per il settore assicurativo

Fra i destinatari di primo livello

- Le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita

Fra i destinatari di secondo livello

- Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co.2, lett a) e b) del CAP che operano nei rami vita.

Fonte: art. 11 d.lg. 231/2007

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



I destinatari del reg. ISVAP n. 41/2012

- 1) le imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o terzo autorizzate all'esercizio dei rami vita;
- 2) Gli intermediari assicurativi di cui all'art.109, co.2, lett a) e b) CAP che operano in Italia nei rami vita;
- 3) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 116, co. 2 CAP in funzione dell'attività concretamente svolta sul territorio della Repubblica Italiana.

Fonte: art. 3 reg. ISVAP n. 41/2012

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

I prodotti assicurativi dei rami vita

Nei rami vita esistono prodotti assicurativi a connotazione finanziaria («*prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione*» art. 1, co1. lett. w-bis d. lg. 24.2.1998, n. 58 – TUF):

- 1) Prodotti finanziari-assicurativi *unit linked* cioè polizze di ramo III le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;
- 2) Prodotti finanziari-assicurativi *index linked* cioè polizze di ramo III le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
- 3) Prodotti finanziari di capitalizzazione ovvero i contratti di ramo V

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



I prodotti assicurativi dei rami vita

La Consob ha sottolineato che anche per i prodotti assicurativi a connotazione finanziaria

agenti e broker

rimangono assoggettati

- 1) alle disposizioni del codice delle assicurazioni private
- 2) al controllo dell'ISVAP

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Le correlazioni soggettive

I protagonisti della vicenda:

- 1) L'impresa assicurativa che emette il prodotto assicurativo
- 2) Il broker che distribuisce il prodotto assicurativo e che può svolgere le attività strumentali connesse di cui all'art. 106 CAP
- 3) Il cliente del broker e della compagnia di assicurazione.

Art. 106 - Codice assicurazioni private – *Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa*

L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

**Necessità di superamento delle
tradizionali qualificazioni civilistiche
della figura del broker e del suo rapporto
con il cliente e con la compagnia di
assicurazioni**

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Sezione quinta

Le azioni che integrano il fenomeno del riciclaggio

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Lo scopo del d. lg. 21.11.2007, n. 231

Nell'ordinamento italiano d.lg. 21.11.2007, n. 231

Art.2, co.5 d.lg. 21.11.2007, n. 231

«Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti».

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



La fattispecie normativa di riciclaggio nel d. lg. 21.11.2007, n. 231

La fattispecie non penale di riciclaggio (art. 2, d. lg. n. 231 del 2001)

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



La fattispecie normativa di riciclaggio
nel d. lg. 21.11.2007, n. 231

La fattispecie non penale di riciclaggio (art. 2, d. lg. n. 231 del 2001)

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere **dedotte da circostanze di fatto obiettive.**

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Dal fenomeno criminologico del riciclaggio alla normativa per il suo contrasto

Tecniche di riciclaggio

L'individuazione delle modalità attraverso le quali sono realizzate operazioni di riciclaggio è funzionale all'adozione delle misure di contrasto.

Essenziale la selezione e analisi delle metodologie usate dai riciclatori

Tenendo conto anche delle esperienze operative sviluppate in sede di vigilanza e investigazione le tipologie di *money laundering* più diffuse sono perpetrate mediante vari mezzi fra i quali:

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Sezione sesta

Gli **obblighi** dei *brokers*
in quanto «destinatari»
del d. lg. 21.11.2007, n. 231

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Gli obblighi

- Adeguata verifica della clientela;
- Registrazione;
- Segnalazione delle operazioni sospette;

ed inoltre

- Astensione

Articolo 15 - Obblighi di **adeguata verifica della clientela** da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria

*1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (...) osservano gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** in relazione ai **rapporti** e alle **operazioni** inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi .*



Adeguate verifica della clientela

In questo modo i brokers acquisiscono una piattaforma di dati ed informazioni sui clienti, sui titolari effettivi, sulle operazioni e sulle loro circostanze.



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

rapporto continuativo: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione.

Costituisce un **rapporto continuativo** la sottoscrizione di polizze assicurative rientranti nei rami vita (art. 3 provvedimento Banca d'Italia 23.12.2009, n. 895).

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

operazione: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;

operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Nella prassi bancaria era in uso il limite di € 3.098,74

Comunicazione ABI 17.4.2008 ha consigliato di elevare il limite per le operazioni frazionate a € 5.000. Tale disposizione non risulta modificata.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

NB: per i «mezzi di pagamento» nei prodotti assicurativi tenere conto dell'art. 47, co. 3, regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006

3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto.



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Quando ?

a) quando instaurano un rapporto continuativo;

b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata ;

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di
contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Verso
chi e di chi?

- 1) Il cliente
- 2) Il titolare effettivo
- 3) L'esecutore
- 4) Il delegato

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Definizioni soggettive.

cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari

titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Altre figure previste dalla normativa antiriciclaggio:

- 1) **esecutore**: il soggetto che esegue operazioni per conto di altro soggetto;
- 2) **delegato** per autorizzazione ad operare su un rapporto continuativo

In materia si veda il provvedimento Banca d'Italia n. 895 del 2009.



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Contenuto (art. 18):

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo **scopo e sulla natura** prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Vecchia e nuova clientela:

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti:

1) di tutti i nuovi clienti;

2) per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Modalità di adempimento degli obblighi (art. 19):

L'adeguata verifica della clientela avviene con queste modalità:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Modalità di adempimento degli obblighi (art. 19):

L'adeguata verifica della clientela avviene con queste modalità:

c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Approccio basato sul rischio (art.20):

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Approccio basato sul rischio (art.20):

Per la valutazione del rischio di riciclaggio si osservano i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Approccio basato sul rischio (art.20):

Per la valutazione del rischio di riciclaggio si osservano i seguenti criteri generali:

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Obblighi del cliente (art. 21)

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti **forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità**, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Adeguata verifica della clientela. Patologie e **obbligo di astensione** (art. 23):

Quando i destinatari degli obblighi non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni ovvero pongono fine al rapporto continuativo e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF,

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, co. 7, lett. c), i destinatari degli obblighi si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio .

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di
contrasto del riciclaggio

Procedura rafforzata di verifica della clientela

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Presupposti dell'**obbligo rafforzato** di verifica della clientela:

- 1) rischio più elevato di riciclaggio in base ad una valutazione dell'operatore;
- 2) cliente non è fisicamente presente al momento della costituzione del rapporto continuativo o dell'operazione di pagamento o di incasso;
- 3) rapporti continuativi ed operazioni con persone politicamente esposte residente in un altro Stato comunitario o in un altro Stato extracomunitario.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Situazione di **non presenza**: quando l'operazione o l'instaurazione del rapporto avviene senza la presenza fisica e simultanea dei contraenti nello stesso luogo e nello stesso momento.

Persona politicamente esposta:
(omissis)



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Procedura per il regime di obbligo rafforzato

- 1) accertare la sua identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- 2) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti ovvero richiedere ad un destinatario della Direttiva, una certificazione di conferma;
- 3) assicurarsi che il primo pagamento dell'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Adeguata verifica della clientela effettuata da terzi (art. 29):

Ambito e responsabilità

Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela i destinatari degli obblighi possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.

(in materia cfr anche artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto)

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Esecuzione degli obblighi da parte di terzi

Tale regime riguarda le operazioni dell'art. 18 lett. a), b) e c):

- 1) identificazione del cliente;
- 2) identificazione del titolare effettivo;
- 3) ottenere informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo

N.B. Rimane a carico del destinatario l'obbligo di svolgere un costante controllo nel corso del rapporto continuativo

Il terzo deve fornire attestazione idonea a confermare i dati dell'art. 18 lett. *a)*, *b)* e *c)*



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Ipotesi di astensione:

Se il broker non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica ha l'obbligo di astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo.

L'art. 23 del decreto contiene due deroghe a tale disciplina.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Obbligo di registrazione. (art. 36):

I brokers conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Obbligo di registrazione. (art. 36):

In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale ;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di
contrasto del riciclaggio

Obbligo di registrazione. (art. 36):

I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al decreto sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Estensione alle società di assicurazione degli obblighi di risposta telematica alle indagini finanziarie nonché degli obblighi di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari.

Le imprese di assicurazione limitatamente alle polizze unit-linked, polizze index-linked ed ai contratti e alle operazioni di capitalizzazione. (Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/175022)

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Archivio unico informatico. (art. 37):

Solo le imprese di assicurazione e non gli agenti ed i broker istituiscono l'archivio unico informatico destinato alla ricerca di dati ed informazioni utili per approfondimenti di carattere investigativo e finanziario.

Le imprese di assicurazione devono trasmettere con cadenza mensile i dati aggregati concernenti la propria operatività.

(cfr circolare Ania 21.12.2007 prot. 450, § 4.7)

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Sezione settima

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



La normativa non penale di contrasto del riciclaggio nella distribuzione dei prodotti assicurativi nei Rami Vita

Funzione dell'obbligo di segnalazione

Necessità di porre le autorità amministrative e giudiziarie in grado di svolgere le funzioni istituzionali per contrastare il fenomeno del riciclaggio di entità patrimoniali di provenienza criminosa

L'organismo preposto è l'UIF presso la Banca d'Italia (unico per tutta l'Italia – l'Ufficio Italiano Cambi non opera più dal dicembre 2007).

Quindi sono attivate: la Guardia di Finanza , la DIA, l'Autorità giudiziaria

L'impresa di assicurazione e l'intermediario assicurativo, proprio perché sono a contatto con il cliente hanno la possibilità e quindi l'obbligo di conoscere la situazione, valutarla, ed eventualmente effettuare la segnalazione.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Se l'operatore,
in sede di distribuzione di un prodotto
assicurativo o di compimento di
un'operazione
avverte
indici di anomalia
deve porre in essere
le procedure per adempiere all'obbligo di
segnalazione

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



SOS segnalazione operazioni sospette

Come effettuare la diagnosi di un'operazione sospetta?

Occorre utilizzare gli indicatori di anomalia elaborati dalla Banca d'Italia e costantemente aggiornati. L'ultimo aggiornamento è quello del provvedimento del 24 agosto 2010 (Bollettino di vigilanza n. 8, agosto 2010).

Tali indici di anomalia possono riguardare:

- 1) il profilo soggettivo di chi richiede l'operazione;
- 2) l'operazione – a tale riguardo una sezione dedicata alla distribuzione dei prodotti assicurativi.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



SOS segnalazione operazioni sospette

Indicatori di anomalia connessi al cliente (selezione).

Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite.

Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela.



SOS segnalazione operazioni sospette

Indicatori di anomalia connessi alle operazioni (selezione).

Operazioni con configurazione illogica e non giustificate.

Operazioni inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato.

Operazioni non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale e finanziario del cliente.

Operazioni effettuate frequentemente e/o per importi rilevanti da un cliente in nome di terzi o a favore di terzi.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



SOS segnalazione operazioni sospette

Indicatori di anomalia relativi alle operazioni in contratti assicurativi (selezione).

Stipula di polizze vita o di rapporti di capitalizzazione non coerenti con il profilo del cliente.

Pagamenti di premi relativi a prodotti assicurativi vita con modalità inusuali o illogiche e non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche non giustificate da specifiche esigenze del cliente.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



La normativa non penale di contrasto del riciclaggio nella distribuzione dei prodotti assicurativi nei Rami Vita

Sintesi dei criteri da seguirsi nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione

Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente;

- Ricorso a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali;
- Operazioni senza logica;
- Operazioni effettuate da un cliente in nome o per conto di un terzo;
- Operazioni richieste con indicazioni evidentemente inesatte o incomplete;
- Operazioni effettuate con controparti collocate nelle c.d. zone off-shore

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



La normativa non penale di contrasto del riciclaggio
nella distribuzione dei prodotti assicurativi nei Rami Vita

Obbligo di astensione (art. 23 co. 2)

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



La normativa non penale di contrasto del riciclaggio
nella distribuzione dei prodotti assicurativi nei Rami Vita

Obbligo di astensione (art. 23 co. 3)

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



La normativa non penale di contrasto del riciclaggio nella distribuzione dei prodotti assicurativi nei Rami Vita

In base all'art. 6, co. 7, lett. c) l'UIF può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Antiriciclaggio e privacy

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



La normativa non penale di contrasto del riciclaggio nella distribuzione dei prodotti assicurativi nei Rami Vita

TUTELA DELLA RISERVATEZZA (art. 45)

- Gli intermediari devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti.
- Custodia delle generalità dei segnalanti sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività del legale rappresentante o del loro delegato.
- La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione in determinati casi.
- La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza avvengono per via telematica, il modo da riferire la trasmissione dei dati nella loro integrità ai soli soggetti interessati
- L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Divieto di comunicazione (art. 46)

I soggetti tenuti alla segnalazione non devono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione. Tale comunicazione può essere data nei seguenti casi:

- Comunicazione eseguita per l'accertamento investigativo e comunicazione alle Autorità di vigilanza durante i controlli;
- comunicazione fra gli intermediari finanziari appartenenti ad uno stesso gruppo;
- Comunicazioni riferite allo stesso cliente o a stesse operazioni che coinvolgono 2 o più intermediari finanziari ubicati in un Paese terzo che istituisce obblighi corrispondenti a quelli previsti per l'ordinamento italiano.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

I reati tributari sono di difficile rilievo attesa la struttura normativa della fattispecie criminosa.

Tenere conto:

- 1) della nozione di riciclaggio contenuta nell'art. 2 del decreto;
- 2) della necessità di consapevolezza del broker della provenienza del denaro dal delitto tributario;
- 3) Qualificazione del denaro impiegato quale provento dell'evasione tributaria;
- 4) Collegamento del denaro all'evasione fiscale fondata su elementi certi e di rilievo oggettivo

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

La frode fiscale non costituisce un presupposto valido per la successiva attività di riciclaggio a causa dell'impossibilità concreta di individuare la natura e la consistenza dei proventi illeciti.
(GIP Trib. Milano 19.2.1999)

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile.

(Cass., Sez. VI, 15.10.2009, n. 495)



Sezione ottava

Il regolamento ISVAP, n. 41 del 2012

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Regolamento ISVAP n. 41 del 15.5.2012

concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a pervenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Art. 3 del regolamento ISVAP n. 41 - *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere g) e n), e comma 3, lettera b) del decreto, si applicano:

a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o terzo autorizzate all'esercizio dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;

b) agli intermediari assicurativi di cui **all'art.109, comma 2, lettere a) e b)**, del Codice che operano in Italia nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo Codice.

(segue comma 2)

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Art. 17 - *(Presidi in materia di rete distributiva diretta e intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice)*

Le imprese, nella commercializzazione di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta, adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

Esse:

- a) richiamano nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta le regole di comportamento a fini contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività.
- b) forniscono agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- c) monitorano, anche attraverso verifiche dirette in loco, il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione; in particolare, verificano la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 36, comma 2 del decreto, nonché il rispetto dei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo, fermi restando gli obblighi facenti capo in proprio ai soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) del Codice;
- d) intervengono, nei casi in cui è richiesta una rafforzata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, a supporto degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 28 del decreto.

Le imprese svolgono le attività di cui al comma 1, lettere c) e d) anche nei confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del Codice di cui si avvalgono.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Agenti e mediatori di assicurazione

Art. 23 (Organizzazione e controlli)

1. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del Codice operano sulla base di procedure e strumenti operativi idonei, in proporzione alla loro dimensione e complessità operativa, a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni normative primarie e secondarie, nonché, per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del medesimo Codice delle disposizioni emanate a tal fine dalle imprese per le quali operano.
2. Gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice assicurano che una parte delle ore di aggiornamento professionale che gli stessi sono tenuti ad effettuare ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 siano dedicate ad adeguate attività formative in materia antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Gli intermediari assicurativi di cui al comma 1 adottano, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi i soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) del Codice, ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, fermo restando che la responsabilità ultima per il rispetto delle predette disposizioni rimane in capo agli intermediari assicurativi medesimi.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

Art. 24 (Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

Gli intermediari assicurativi dell'art. 109, co. 2, lett.a) e b) CAP:

- a) richiamano negli accordi stipulati con i propri dipendenti e collaboratori le regole di comportamento ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività d'intermediazione assicurativa;
- b) assicurano che i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività d'intermediazione siano adeguatamente formati in materia di antiriciclaggio, in linea con le disposizioni normative vigenti, nonché, per gli intermediari citati, con quelle emanate dalle imprese per le quali operano. Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
- c) adottano strumenti operativi e procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori.

Dette procedure operative garantiscono:

- 1) elementi di certezza sui soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio;
- 2) la trasmissione dei dati e delle informazioni, entro i termini previsti dall'art 36, co.4 del decreto.

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Brokeraggio assicurativo e
normativa antiriciclaggio

Sezione nona

Il rischio legale per i *brokers*
in quanto «destinatari»
del d. lg. 21.11.2007, n. 231

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

Il rischio legale

- 1) Sanzioni penali
- 2) Sanzioni amministrative



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Illecito:

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica del cliente, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni, ovvero la tenuta dell'archivio unico informatico

Sanzione amministrativa:

Pecuniaria da € 10.000 a € 200.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Illecito:

Inadeguata o mancata formazione del personale da parte dei destinatari degli obblighi del D.Lgs 231/2007

Sanzione amministrativa:

Pecuniaria da € 10.000 a € 200.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Illecito:

Mancato rispetto degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante, alla loro registrazione e conservazione per i trasferimenti di fondi

Sanzione amministrativa:

Pecuniaria da € 10.000 a € 200.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Illecito:

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta

Sanzione amministrativa:

Pecuniaria da € 5.000 a € 200.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Illecito:

Mancata astensione dall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo, esecuzione di operazioni o prestazioni professionali, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi in Paesi inseriti nella lista individuata dal Ministro dell'Economia e Finanze, in ragione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo degli stessi

Sanzione amministrativa:

Pecuniaria di € 5.000, per un'operazione di importo non superiore a € 50.000; dal 10 al 40 per cento dell'importo, per un'operazione superiore ad € 50.000; da € 25.000 a €250.000, se l'importo dell'operazione non è determinato e determin

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Illecito:

Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'U.I.F.

Sanzione amministrativa:

Pecuniaria da € 5.000 a € 50.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Illecito:

Violazione del divieto al trasferimento di denaro contante
ovvero alla circolazione degli altri mezzi di pagamento

Sanzione amministrativa:

Pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Illecito:

Omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione del saldo del libretto ovvero del conto

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE
Violazione dell'obbligo di identificazione	da € 2.600 a € 13.000



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa o falsa indicazione da parte del cliente esecutore materiale dell'operazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione	Reclusione da sei mesi ad un anno e multa da € 500 a € 5.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancata o falsa informazione da parte dell'esecutore dell'operazione sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 5.000 € 50.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa, tardiva o incompleta registrazione	Multa da € 2.600 a € 13.000



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE
Assolvimento degli obblighi di identificazione e di registrazione avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	Circostanza aggravante che raddoppia le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 d.lgs. n. 231/2007

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato del controllo di gestione, dell'organismo di cui all'art.6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione	Reclusione fino ad un anno e multa da € 100 a € 1.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners



Gli obblighi dei brokers nella disciplina non penale di contrasto del riciclaggio

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE
Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta fuori dei casi previsti dal D.Lgs n. 231/2007.	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 5.000 a € 50.000

Avv. Francesco Santi - Studio legale Santi e partners

La responsabilità di natura amministrativa:

- 1) **principio di legalità;**
- 2) **natura e contenuto delle sanzioni**
 - a) pecuniaria;
 - b) interdittiva;
- 3) **con particolare riguardo alla sanzione pecuniaria:**
 - a) principio della responsabilità personale dell'autore dell'illecito;
 - b) solidarietà della società alla quale l'autore dell'illecito appartiene (art. 6 L. 689/1981);
 - c) responsabilità dell'ente anche se l'autore non viene identificato (art. 59 d.lg. 231/2007);

Art. 325 CAP

1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

**Decreto legislativo - 1/9/1993 , n. 385 - Testo unico
bancario art. 145, co. 10**

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.

Art. 56 d. lg. 231/2007

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.



Avv. Francesco Santi

Studio legale Santi e partners

Milano - Via Baretta 3

Tel. 02 - 799160

E-mail: santietagi@tiscali.it